

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4059 del 03/09/2019
Oggetto	Ditta Zoofarm S.r.l., con sede legale ed allevamento in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 171: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA relativa alla richiesta di incremento del volume di scarico in pubblica fognatura e aumento delle deroghe di alcuni parametri.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4175 del 03/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta Zoofarm S.r.l., con sede legale ed allevamento in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme sito in Via Meldola n. 171: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA relativa alla richiesta di incremento del volume di scarico in pubblica fognatura e aumento delle deroghe di alcuni parametri.

LA DIRIGENTE

Vista la sottotrascritta relazione del responsabile del procedimento:

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 23 Luglio 2018 *"Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)"*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ArpaE n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera della Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 162 del 29/04/2014 prot. gen. n. 43914/2014, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta Zoofarm S.r.l. nella persona del Sig. Marco Gasperini, nella qualità di gestore dell'impianto ubicato in Comune di Bertinoro in via Meldola n. 171 in loc. Fratta Terme, per la gestione dell'allevamento suinicolo di cui al punto 6.6 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. PG/2019/104962 del 04/07/2019 ha inviato la risposta in merito alla richiesta di parere avanzata dalla SCA Società di Consulenza Ambientale Soc. Coop. a r.l. relativa alla sostanzialità di una modifica di attività soggetta ad AIA. Nello specifico il quesito era inerente un allevamento di suini con trattamento degli effluenti con separazione di una frazione densa e di una frazione chiarificata, poi trattata in un impianto biologico, che una volta depurata, viene in parte utilizzata per l'irrigazione di terreni coltivati (con limitazioni di utilizzo dovute all'elevato contenuto di cloruri), ed in parte scaricata in fognatura nera collegata al depuratore delle acque reflue urbane: l'aumento del quantitativo da scaricare in pubblica fognatura (da 20.000 m³/anno a 35.000 m³/anno) che la ditta vuole chiedere all'Autorità Competente viene

ritenuto dalla SCA Società di Consulenza Ambientale Soc. Coop. a r.l. non sostanziale, in quanto l'incremento dello scarico nel depuratore non determina impatti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana ma al contrario, a parere del richiedente, riduce l'impatto prodotto delle acque ad elevato contenuto salino sui terreni coltivati.

Sulla base di quanto sopra esposto il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna nella nota prot. n. PG/2019/104962 del 04/07/2019 specifica che:

“ [omissis] A riscontro del quesito posto si rileva la sostanziale correttezza dell'interpretazione proposta. Le modifiche sostanziali, come riportato nella nota, sono infatti definite nel Dlgs n. 152/2006 come quelle che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Tale definizione è sostanzialmente coerente con quella vigente all'emanazione della circolare regionale PG/2008/187404 del 1 agosto 2008 che riporta le indicazioni per l'individuazione delle modifiche sostanziali. In tale circolare vengono individuate le casistiche nelle quali potrebbero verosimilmente configurarsi effetti negativi e significativi per l'ambiente, ma viene premesso che la classificazione quale sostanziale va comunque motivata dall'ente e la sussistenza degli effetti negativi e significativi va verificata in concreto. Si ritiene quindi, in generale, che per classificare la modifica come sostanziale vada comunque effettuata una valutazione dell'ente responsabile dell'istruttoria in merito agli effetti negativi e significativi attesi. Nella casistica proposta si tratta in particolare di confrontare i minori impatti legati all'utilizzo nei terreni con gli eventuali impatti determinati sul corpo idrico ricettore a valle del depuratore urbano, o sulla capacità dello stesso depuratore urbano.

Si rileva inoltre come sia dubbia la pertinenza del punto citato della circolare, in quanto i maggiori quantitativi richiesti per l'autorizzazione allo scarico, in base a quanto riportato nella nota, erano già autorizzati per l'utilizzo irriguo su suolo, e si tratta quindi di valutare il cambio da un utilizzo autorizzato ad un altro, senza aumento complessivo delle quantità autorizzate immesse nell'ambiente. Si rileva quindi come la modifica proposta possa qualificarsi, a una prima valutazione in base agli elementi tecnici citati, non sostanziale [omissis]”;

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di AIA caricata sul portale IPPC-AIA in data 08/07/2019 presentata dalla ditta Zoofarm S.r.l., acquisita al prot. n. PG/2019/106715 del 08/07/2019, relativa alla richiesta di incremento dei volumi scaricati in pubblica fognatura ed alla richiesta di incremento delle deroghe di alcuni parametri per lo scarico in pubblica fognatura; in particolare le richieste della ditta sono riassunte nella tabella sotto riportata:

Parametri	Deroghe in essere da AIA autorizzata	Nuove deroghe richieste con la modifica
COD	≤ 700	≤ 1.000
BOD5	≤ 300	≤ 500
Cloruri	≤ 1.900	≤ 2.500
Azoto ammoniacale	≤ 45	≤ 150
Quantitativo massimo autorizzato in fognatura	20.000 m ³ /anno	35.000 m ³ /anno

Specificato che la modifica presentata dalla ditta Zoofarm S.r.l. non è soggetta a screening in quanto non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera, non vi sono nuovi scarichi né vi è incremento della capacità produttiva;

Specificato che la domanda presentata dalla ditta Zoofarm S.r.l. si configura come modifica non sostanziale di AIA sulla base di quanto affermato dalla Regione Emilia-Romagna nella nota di cui sopra;

Vista la nota prot. n. PG/2019/108056 del 09/07/2019 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta Zoofarm S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad

aggiornamento di AIA;

Dato atto che da parte degli enti interessati non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica non sostanziale di AIA relativa alla richiesta di incremento del volume di scarico in pubblica fognatura e aumento delle deroghe di alcuni parametri;

Visto il parere del PTR Agrozootecnica prot. n. PG/2019/125232 del 08/08/2019 in cui viene specificato quanto segue:

“ [omissis] Con riferimento alla richiesta di deroga alla portata di scarico, resta fermo che il PUA non può dare per scontata l'immissione in fognatura di un volume predeterminato, senza prevedere per quel volume la possibilità di collocazione sui terreni, si concorda però con la ditta quando afferma che l'invio in fognatura “ridurrebbe l'impatto prodotto dall'utilizzo di queste acque ad alto contenuto salino sui terreni coltivati, parte dei quali già messi a riposo in passato per l'eccessiva concentrazione di cloruri”, infatti i terreni interessati dagli spandimenti dei liquami provenienti dai laghi 3 e 4 (liquami depurati) vengono monitorati da questa Agenzia fin dal 2015, tramite un Piano di monitoraggio inerente il rischio di salinizzazione dei terreni inseriti nel PUA aziendale, che verrà ricompreso in AIA al termine del procedimento di Riesame.

Al di là del fatto che siano richieste ulteriori deroghe ai limiti di emissione indicati in Tab.1, All.C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (in particolare le deroghe richieste per i parametri COD, BOD5 e azoto ammoniacale), si ritiene opportuno che la Ditta Zoofarm garantisca che l'impianto di depurazione mantenga elevati livelli depurativi in modo da non avere sostanziali incrementi delle emissioni di ammoniaca in aria in fase di stoccaggio.

Occorre a questo proposito ricordare che, in corso di istruttoria per il Rinnovo di AIA (anno 2013), la ditta dichiarava che: “... La frazione chiarificata continua il trattamento nel depuratore a fanghi attivi con le fasi di nitrificazione e denitrificazione, che consentono una riduzione minima del 90% del contenuto di azoto;...”. Pertanto, si ritiene opportuno che la ditta, in sede di presentazione delle integrazioni richieste per la conclusione del procedimento di Riesame di AIA, relazioni anche sull'attuale efficienza di rimozione dell'azoto del depuratore aziendale e sulle buone pratiche che intenda adottare, al fine di mantenere costanti livelli di depurazione volti a garantire ridotti valori di emissioni ammoniacali in fase di stoccaggio.”

Dato atto che il Comune di Bertinoro con nota prot. n. PG/2019/127098 del 12/08/2019 ha trasmesso le integrazioni volontarie della ditta Zoofarm S.r.l.; le stesse sono state caricate sul portale IPPC-AIA in data 09/08/2019 dalla ditta Zoofarm S.r.l. ed acquisite al prot. n. PG/2019/127446 del 13/08/2019;

Vista la nota inviata da Hera S.p.a. prot. n. PG/2019/133424 del 29/08/2019 nella quale viene espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di AIA con le seguenti prescrizioni:

1. è ammesso lo scarico dei liquami zootecnici, previo trattamento biologico e stoccaggio, fino ad un massimo di 35.000 m³/anno e con una portata istantanea massima pari a 2 l/sec;
2. lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:

COD ≤ 1.000 mg/l;

BOD5 ≤ 500 mg/l;

Azoto ammoniacale ≤ 150 mg/l;

Azoto nitrico ≤ 50 mg/l;

Cloruri ≤ 1.900 mg/l;

Azoto nitroso ≤ 3 mg/l;

Cromo totale ≤ 2 mg/l;

Nichel ≤ 2 mg/l;

Piombo $\leq 0,2$ mg/l;

Rame $\leq 0,1$ mg/l;

Zinco $\leq 0,5$ mg;

3. Hera S.p.a. si riserva comunque la facoltà di rivedere le deroghe di cui al punto precedente, qualora si rivelassero in contrasto con il corretto funzionamento del sistema fognario depurativo di recapito;
4. ad ogni evento di scarico dovranno essere preventivamente e/o tempestivamente comunicate:
 - a) la data di inizio delle operazioni di scarico;
 - b) il periodo in cui lo scarico rimarrà attivo;
 - c) la data di cessazione delle operazioni di scarico;
 - d) le letture al misuratore di portata in corrispondenza delle date di inizio e fine scarico.
5. entro il 29/02/2020 dovrà essere installato il **campionatore automatico** del tipo refrigerato autosvuotante. Dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'avvenuta installazione dello strumento a Hera e agli altri enti di controllo;

Ritenuto necessario aggiornare l'allegato n. 1 dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 162 del 29/04/2014 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione D - PIANO DI MIGLIORAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE:

- sostituzione delle prescrizioni n. 37, n. 38, n. 40 e n. 42 del paragrafo D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO;

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta Zoofarm S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 162 del 29/04/2014 e s.m.i. della ditta Zoofarm S.r.l.,

allevamento sito in Via Meldola n. 171 in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 162 del 29/04/2014 e s.m.i. relativa alla richiesta di incremento dei volumi scaricati in pubblica fognatura ed alla richiesta di incremento delle deroghe di alcuni parametri per lo scarico in pubblica fognatura, come dettagliato nella seguente tabella:

Parametri	Deroghe in essere da AIA autorizzata	Nuove deroghe concesse con la presente modifica
COD	≤ 700	≤ 1.000
BOD5	≤ 300	≤ 500
Cloruri	≤ 1.900	≤ 1.900
Azoto ammoniacale	≤ 45	≤ 150
Quantitativo massimo autorizzato in fognatura	20.000 m ³ /anno	35.000 m ³ /anno

presentata dalla ditta Zoofarm S.r.l. per l'allevamento sito in Via Meldola n. 171 in Comune di Bertinoro loc. Fratta Terme, come di seguito precisato; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 162 del 29/04/2014 e s.m.i.:

- 1.1 viene sostituita la prescrizione n. 37 del paragrafo D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO, con i seguenti contenuti:

37. Nella seguente tabella si riportano gli scarichi di acque reflue presenti ed autorizzati presso l'impianto:

Punto di emissione	Provenienza	Recapito	Portata	Durata emissione
Scarico S1	Acque reflue industriali	Fognatura	35.000 m ³ /anno 2 l/sec	Uso saltuario

- 1.2 viene sostituita la prescrizione n. 38 del paragrafo D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO, con i seguenti contenuti:

38. E' autorizzato lo scarico di acque reflue industriali (S1) alla pubblica fognatura nera di Via Meldola n. 171 in Comune di Bertinoro, collettata all'impianto di depurazione HERA in Via Correcchio a Forlì. Tale scarico ha potenzialità di 35.000 m³/anno.

- 1.3 viene sostituita la prescrizione n. 40 del paragrafo D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO, con i seguenti contenuti:

40. Fermo restando il rispetto del Regolamento del Servizio idrico Integrato, con particolare riferimento ai limiti di emissione indicati in Tab. 1 All.C, lo scarico S1 deve rispettare i seguenti limiti:

COD ≤ 1.000 mg/l;

BOD5 ≤ 500 mg/l;

Azoto nitrico ≤ 50 mg/l;

Cloruri ≤ 1.900 mg/l;

Azoto nitroso ≤ 3 mg/l;

Azoto ammoniacale ≤ 150 mg/l;

Cromo totale ≤ 2 mg/l;

Nichel ≤ 2 mg/l;

Piombo $\leq 0,2$ mg/l;

Rame $\leq 0,1$ mg/l;

Zinco $\leq 0,5$ mg/l.

1.4 viene sostituita la prescrizione n. 42 del paragrafo D2.5 SCARICHI E CONSUMO IDRICO, con i seguenti contenuti:

42. Lo scarico non deve superare i seguenti valori massimi: $35.000 \text{ m}^3/\text{anno}$ e 2 l/sec .

2. di **stabilire** che la ditta Zoofarm S.r.l. deve, ad ogni evento di scarico, preventivamente e/o tempestivamente comunicare:
 - a) la data di inizio delle operazioni di scarico;
 - b) il periodo in cui lo scarico rimarrà attivo;
 - c) la data di cessazione delle operazioni di scarico;
 - d) le letture al misuratore di portata in corrispondenza delle date di inizio e fine scarico.
3. di **stabilire** che entro il 29/02/2020, la ditta Zoofarm S.r.l. dovrà installare un **campionatore automatico** del tipo refrigerato autosvuotante; di tale installazione dovrà essere data tempestiva comunicazione ad Hera S.p.a., ad Arpae ed al Comune di Bertinoro;
4. di **dare atto** che Hera S.p.a. si riserva la facoltà di rivedere le deroghe di cui al punto 1 della presente determinazione, qualora si rivelassero in contrasto con il corretto funzionamento del sistema fognario depurativo di recapito;
5. di **specificare** che le considerazioni espresse dal PTR Agrozootecnia citate in premessa (relative al mantenimento di elevati livelli depurativi del depuratore aziendale in modo da non avere sostanziali incrementi delle emissioni di ammoniaca in aria in fase di stoccaggio) saranno tenute in considerazione nel procedimento di riesame di AIA attualmente in corso;
6. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Zoofarm S.r.l. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
7. di **precisare** che l'allegato 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 162 del 29/04/2014 e

s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;

8. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 162 del 29/04/2014 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
9. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica di AIA nei confronti della ditta Zoofarm S.r.l.;
10. di **dare atto** che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
11. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Zoofarm S.r.l.;
13. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad Hera S.p.a., nonché alla ditta Zoofarm S.r.l..

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Carla Nizzoli*

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.